

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1684-ter-B

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AMBIENTE,
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 28 luglio 1993 (v. stampato Senato n. 1465)

**MODIFICATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI
PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 12 gennaio 1994

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179,
recante norme per l'edilizia residenziale pubblica

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 12 gennaio 1994*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dai seguenti:

« 1. Ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalità di edilizia agevolata di cui al medesimo articolo 22, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, pari a lire 10 miliardi per il 1994, a lire 20 miliardi per il 1995 e a complessive lire 750 miliardi per gli anni dal 1994 al 2020, secondo quanto previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni del capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1993.

1-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Il CER e le regioni sono autorizzati a programmare e ad impegnare le disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 1.

1-quater. Le singole annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma 1 sono corrisposte alla Cassa depositi e prestiti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui le regioni comunicheranno al CER l'avvenuto avvio dei programmi.

1-quinquies. Per consentire alla Sezione autonoma di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di porre a disposizione delle regioni le somme ad esse eventualmente occorrenti per la concessione dei contributi in anticipo rispetto alla corresponsione effettuata ai sensi del comma *1-quater*, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le di-

TESTO

MODIFICATO DALLA VIII COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Soppresso.

sponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, con la procedura di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ».

2. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, è annessa la tabella A di cui all'allegato I alla presente legge.

ART. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dai seguenti:

« 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del cinque per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1994. Al relativo onere, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1994-1996 e a complessive lire 250 miliardi per gli anni dal 1994 al 2018, secondo quanto previsto dalla tabella B annessa alla presente legge, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

5-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

« 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Soppresso.

2. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, è annessa la tabella B di cui all'allegato II alla presente legge.

ART. 3.

1. All'articolo 18, comma 2, lettera *b*), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: « sia deliberata » fino a: « dei soci iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti ».

2. Il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *g*), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è differito al 31 dicembre 1994.

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati ».

ART. 5.

1. Per la concessione di un contributo straordinario in conto capitale a favore di cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-

Soppresso.

ART. 2.

1. *Identico.*

2. Le Regioni hanno la facoltà di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *g*), della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

ART. 3.

Identico.

Soppresso.

zione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, per il medesimo anno.

2. Il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'entità dei contributi di cui al comma 1 e i criteri per la loro concessione.

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

« 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti ».

ART. 5.

1. Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi già finanziati ai sensi dello stesso articolo 3, primo comma, lettera q).

(segue: testo approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati)

ALLEGATO I.
(articolo 1).

**TABELLA A - ONERE COMPLESSIVO
DERIVANTE DALL'ARTICOLO 2, COMMA 1**

ANNO	primo limite di impegno (miliardi)	secondo limite di impegno (miliardi)	terzo limite di impegno (miliardi)	TOTALE
1994	10	—	—	10
1995	10	10	—	20
1996	10	10	10	30
1997	10	10	10	30
1998	10	10	10	30
1999	10	10	10	30
2000	10	10	10	30
2001	10	10	10	30
2002	10	10	10	30
2003	10	10	10	30
2004	10	10	10	30
2005	10	10	10	30
2006	10	10	10	30
2007	10	10	10	30
2008	10	10	10	30
2009	10	10	10	30
2010	10	10	10	30
2011	10	10	10	30
2012	10	10	10	30
2013	10	10	10	30
2014	10	10	10	30
2015	10	10	10	30
2016	10	10	10	30
2017	10	10	10	30
2018	10	10	10	30
2019	—	10	10	20
2020	—	—	10	10
Totale	250	250	250	750

*(segue: testo modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato
della Repubblica)*

Soppressa.

(segue: testo approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati)

ALLEGATO II.
(articolo 2).

**TABELLA B – ONERE COMPLESSIVO
DERIVANTE DALL'ARTICOLO 2, COMMA 5**

ANNO	miliardi
1994	10
1995	10
1996	10
1997	10
1998	10
1999	10
2000	10
2001	10
2002	10
2003	10
2004	10
2005	10
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10
2010	10
2011	10
2012	10
2013	10
2014	10
2015	10
2016	10
2017	10
2018	10
Totale ...	250

*(segue: testo modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato
della Repubblica)*

Soppressa.